

UMBERTO ZACCARINI

POSTILLE SULLA «CONCORDIA ANTIQUA
INTER CLERICOS ET LAICOS RAVENNATES»
NELL’VIII CENTENARIO DELLA STIPULAZIONE

Il 1993 non poteva passare a Ravenna senza un ricordo — almeno — di quel monumento della saviezza cittadina che, esattamente otto secoli or sono, pose fine alla stagione della proprietà intesa come *dominium divisum*¹, recuperando al mondo dei rapporti civili le nozioni di allodio e di locazione che i secoli più antichi dell’età di mezzo avevano obnubilato. Ben prima che la legge cispadana del 1797² sancisse la generale caducazione delle enfiteusi esso pervenne a ridurre la proprietà del concedente, diretta o eminente che dir si voglia, a un semplice credito e a un’azione personale, e la proprietà utile del concessionario, da mera *possessio* che era, a signoria incondizionata sul bene. A Ravenna, infatti, era ben poca cosa la proprietà immobiliare che non fosse o gravata o nascente da una concessione che poi si dirà di manomorta ecclesiastica.

¹ Nel latino dei documenti altomedievali la nuda proprietà connessa con un rapporto di tipo enfiteutico si diceva *proprietas*, e *dominium* la piena proprietà libera da oneri reali e in particolare da vincoli di fruizione altrui. La somma dei diritti dell’enfiteuta si definiva genericamente col termine di *possessio*. Saranno i giuristi della Glossa a introdurre nel sistema dei feudi e delle enfiteusi la distinzione dottrinale fra *dominium directum*, in quanto tutelabile con l’*actio directa*, e *dominium utile*, in quanto tutelabile con l’*actio utilis*. Si veda in proposito la formula della reversione che si legge nella *petitio* delle enfiteusi arcivescovili più antiche in cui ricorrono, con evidente diverso significato, i termini *dominium* e *proprietas*: «Sed et post transitum nostrum, quorum sit quando Domino placuerit, tocies dicta res ad ius dominiumque sancte vestre Ravennatis, cui est proprietas, revertatur ecclesie».

² La legge 22 febbraio 1797 promulgata dalla Commissione centrale dell’Emilia e quindi ratificata dalla Giunta generale di difesa della Repubblica Cispadana disponeva che «tutti i beni enfiteutici e livellari fossero onninamente ridotti ed equiparati agli allodiali». Abrogata dal Governo austriaco provvisorio nel 1799, fu rimessa in vigore con l’editto repubblicano del 4 giugno 1800.

Interdetta per legge ogni forma di alienazione del patrimonio delle chiese al di fuori del *modus* enfiteutico (il che non vuol dire enfiteusi *tout-court*), la prassi notarile ravennate ne aveva forgiato tre strumenti pratici di rilascio i quali tutti si rifacevano a quel *genus*, che tanta parte ebbe nella contrattualistica medievale, configurato da Zenone e poi recepito dal *Codex Iustinianus* come *ius proprium* a sé stante³. Gli usuali contratti dell'enfiteusi a tre generazioni di fruitori, figliazione dall'enfiteusi ecclesiastica giustiniana essenzialmente regolata dalla Novella VII, il livello ventinovenale di tradizione longobarda, formalizzato dallo scambio di due testi petitori *uno tenore conscripti*, e infine il *pactum conveniencie*⁴—peculiare, quest'ultimo, dell'area giu-

³ Cfr. *C.J.*, IV, 66, 1: «Ius emphyteuticarium neque conductionis neque alienationis esse titulis addendum, sed hoc ius tertium sit constitutum (...) conceptionem definitionemque habere propriam et iustum esse validumque contractum».

⁴ Al contrario che per noi moderni, nel diritto classico e in quello giustiniano la nozione di contratto non urtava affatto con quella di concessione (*concessio*, *largitio*), anzi ne era il solo *modus* possibile di estrinsecazione. Gli *agri vectigales*, gli *agri*, i *loca* e gli *aedificia publica*, le concessioni, di caccia, di pesca, minerarie ecc., ad es., erano rilasciate per il tramite della *locatio-conductio rei*, che era un tipico contratto della tradizione romana più antica. Sul *pactum* ravennate non ci sono studi specifici, né si sa gran che all'infuori del poco che si ricava dalla tesi di dottorato della Gatella (G. GATELLA, «I contratti di enfiteusi e di livello a Ravenna nei secoli IX-XII», rel. G. Cencetti, Univ. di Bologna, Fac. di lett. e fil., Ist. di paleogr. e mediev., a.a. 1958-1959) la quale peraltro acutamente individua nella vigenza temporale il discrimine fra le diverse tipologie dei *contractus largietatis* ravennati. Non disutile sarà la lettura di F. CALASSO, *La «convenientia»*. Contributo alla storia del contratto in Italia (Bibl. R. di Storia del diritto italiano), Bologna 1932, e di P. OURLIAC, *La «convenientia»*, in *Études d'histoire du droit privé offertes à Pierre Petot*, Paris 1959, pp. 413-22, anche se in entrambi i lavori manca un qualsiasi riferimento diretto al patto ravennate. Cfr. inoltre U. ZACCARINI, *La carta piscatoria ravennate del 943*, n. ed., Ravenna 1993, nota 6b. Un mero accenno al *pactum* fa Gianfranco Pasquali nella *Storia di Ravenna*, vol. III (*Dal Mille alla fine della signoria polentana*), a cura di A. VASINA, Venezia 1993, a p. 94, cui «sembra che esso svolga la stessa funzione dell'enfiteusi ed appartenga alla categoria della precaria». Del pari mancano studi diplomatistici su questa caratteristica *pagina largietatis* ravennate (Fulvio Crosara mostra addirittura di confonderla col livello; cfr. F. CROSARA, *La «Concordia inter clericos et laycos de Ravenna» negli statuti di Ostasio da Polenta*, «Studi Romagnoli», III [1952], pp. 31-61, a p. 40, nota 8) al di là delle succinte seppure perspicue osservazioni formali del Buzzi (G. BUZZI, *La Curia arcivescovile e la Curia cittadina di Ravenna dall'850 al 1118 (studio diplomatico preparatorio dell'edizione delle carte ravennati)*, «Bullettino dell'ISI», n. 35 [1915], pp. 121, 123) il quale, evidenziandone la peculiarità, individua le formule dell'arenga del «*pactum conveniencie statutum*» sia di largizione arcivescovile, sia di rogazione tabellionale. Dalla seconda metà del sec. XI l'arenga del *pactum* tabellionale tende infine a stabilizzarsi in una *formula brevis* dal portato giuridico apparentemente innovatore: «Unus quidem modus locacionis est quod vulgariter pactum appellari solet, per quod ego ... concedo vobis ...» (ASRA, *Cc.Rr.Ss.*, S. Maria in Porto, 331.B, 1103 giu. 27 [B], in ed.), a valutare il quale si dovrà andar cauti, stante la non sicura tecnicità giuridica dell'espressione «*modus locacionis*» che vi compare.

ridica ravennate – non sarà più lecito collocarli fra i negozi di diritto enfiteutico (e ciò sfuggì tanto ai giuristi della Glossa quanto a Bartolo e a Baldo) poiché a giusto titolo possono dirsi d'ora in poi, a Ravenna, traslocati d'autorità nel libro delle obbligazioni. E così, a un cattedratico non certo infimo del giure civile del secolo scorso qual fu Luigi Borsari la ricordata legge repubblicana del 1797 parve non altro che «una conferma della consuetudine generale che, anche prima di essa, riguardava le enfiteusi di Romagna come allodiali e liberamente disponibili»⁵.

Il documento di cui parlo è la «concordia antica fra ecclesiastici e laici» stipulata a Ravenna il 20 giugno 1193 la quale, in tutt'uno col suo *additamentum* del 1434 (la cosiddetta *concordia nova*), assunse più tardi nella dottrina del diritto e nella giurisprudenza rotale romana titolo e dignità di «Consuetudine enfiteutica di Romagna», con un suo ribadito valore cogente, retroattivo alle conferme papali che si contengono nelle bolle di Giulio II del 1511 e di Leone X del 1516, dopo che Ravenna era entrata a far parte dello Stato Pontificio⁶.

Al fine propostomi, dunque, sede più idonea del presente Convegno di Studi Romagnoli non si poteva dare.

In questa sede, infatti, furono presentati i fondamentali studi sulle enfiteusi ravennati rispettivamente di Fulvio Crosara, nel 1952⁷, e del Tjäder nel 1973⁸. E in questa sede abbiamo recentemente assistito alla presentazione del III volume della *Storia di Ravenna* a cura di Augusto Vasina, volume che reca un ulteriore contributo di studi sulle enfiteusi e sui livelli arcivescovili. Intendo il saggio di Giuseppe Rabotti, *Ravenna*

⁵ L. BORSARI, *Il contratto d'enfiteusi*, Ferrara 1850, p. 678.

⁶ Il testo di queste due bolle di conferma, insieme con quello delle bolle successive di Clemente VII (1524) e Paolo III (1534), è pubblicato in A. MATTARELLI, *Concordiarum leges inter clericum populumque Ravennatem quingentos et amplius ab hinc annos super bonis emphyteoticis initae, ab summis pontificibus Julio II., Clemente VII. ac Paulo III. jam pridem confirmatae celeberrimique juris consulti Achillis Mattarellii studio et doctrina illustratae* ..., Ravennae, typis Hæredum de Ioannellis & Io. Baptistæ Petij 1668; Ravennae, ex Typ. Camerali 1725, pp. 54-60. Cfr. inoltre: ID., *Fundamenta supplicationis porrectae a Ravennatibus Ss.mo D. N. Clementi Nono summo pontifici pro confirmatione et declaratione Concordiarum cum Ecclesiasticis super bonis emphyteoticis* ..., Ravennae, typis Hæredum de Ioannellis & Io. Baptistæ Petij 1668.

⁷ CROSARA, cit.

⁸ J.-O. TJÄDER, *Et ad latus. Il posto della datazione e della indicazione del luogo negli scritti della cancelleria imperiale e nelle largizioni di enfiteusi degli arcivescovi ravennati*, «Studi Romagnoli», XXIV (1973), pp. 91-124.

e la sua chiesa fra diritto e politica ⁹, nel quale tra l'altro son posti in luce i vincoli di tipo feudale insiti in ambedue le concessioni arcivescovi su cui essenzialmente posava l'assetto immobiliare della città e del vastissimo territorio che soggiaceva al dominio eminente della Chiesa ravennate. Si aggiunge a questo lavoro l'*Appendice documentaria* a cura del compianto Currado Curradi che, nella parte delle *Fonti normative*, opportunamente pubblica la versione italiana di Mario Pierpaoli del testo della concordia tratto dal codice inedito dello «Statuto di Ostasio da Polenta del 1327-1346» ¹⁰. Il primo e più antico codice statuario che recepisce il nostro documento, conferendogli sanzione indiscussa di *lex civitatis*.

Il 1193 segna il discrimine nella storia del Comune ravennate, possiam dire, fra l'età della crescita e la raggiunta maturità, in cui esso si svincola dai residui della tutela arcivescovile, non solo per via della conseguita – o meglio forse imposta – concordia, ma pure con altre scelte di grande rilievo.

In quest'anno abbiamo la prima attestazione del *palatium Communis*, di un suo proprio ufficio di cancelleria con addetto almeno un notaio (tale *Martinus de Era*), di «plazarii» o messi comunali forniti della capacità di dar l'entrata nei beni d'acquisto privato ¹¹. In quest'anno matura la decisione d'iniziare le coniazioni di una moneta ravennate alquanto simile al bolognino piccolo varato di due anni prima, cioè quel denaro «ravignano» in mistura d'argento il quale entrerà in circolazione l'anno successivo, probabilmente il giorno di Sant'Apollinare (23 luglio), stante che lo troviamo per la prima volta menzionato come mezzo di pagamento effettivo in una carta dell'11 agosto 1194 ¹², mentre anco-

⁹ In *Storia di Ravenna*, cit., pp. 129-168.

¹⁰ *Storia di Ravenna*, cit., pp. 837-8, n. 68. Il codice in questione è il Classense n. 649.

¹¹ Cfr. M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, 6 tt., Venezia 1800-1804, II (1802), p. 38, n. 142/65, 1193 ago. 26 (testo emendato e supplito): «... ind. XI, Ravenne, in palatio Communis. In presentia Petri de Corbo, Cortisii, Liuci Porcelli et magistri Ugonis et Iohannis Porci et Alberi et Lotorengi consules Ravenne (...) Petro de Castrocaro plazerio, ut mitteret in tenutam monasterium sancti Andree et omnibus bonis domine Ravegnane. Martinus de Era tabellio predictorum consulum».

¹² Dopo quattro secoli e mezzo di inattività totale della zecca ravennate, la prova dell'avvenuta coniazione del nuovo denaro piccolo ravegnano ci viene da un livello urbano in data 1194 ago. 11, nel quale per la prima volta tanto la *pensio* quanto il calciario si trovano espressi in moneta ravennate; cfr. AARa, 11686 (S. Andrea) [A] (reg. in FANTUZZI, cit., II [1802], p. 334, n. 143/41): «sub pensione vobis tradicto modo minore denda omni marcii mense aut infra indicione

ra il 15 maggio precedente – come nota Pini nel recente suo saggio di ricerca sull'economia ravennate – il calciario di un livello concesso dal monastero di Sant'Apollinare Nuovo consta invece versato in moneta lucchese¹³.

Ravenna non ha ancora un suo codice degli statuti (di cui si ha menzione implicita soltanto nel 1213)¹⁴, però essa di certo ha un *Breve Communis* nel quale si contiene il testo dei giuramenti solenni che le magistrature cittadine sono chiamate a prestare entrando in carica. Ciò lo apprendiamo dai §§ *Et consules* e *De appellacionibus* della concordia stessa, e non lo sapremmo da altra fonte.

A più forte ragione non doveva avere un *Liber iurium*; ma di certo si conservava nella cancelleria comunale una copia fedele della Pace di Costanza, poiché i due passi del nostro documento i quali, al dettato dispositivo, aggiungono ed eccepiscono quel «nisi remanserit concordia partium vel iusto impedimento» riportano pressoché tal quale la chiusa del capo 10 del famoso trattato che reca in sé il germe del riconoscimento *ex lege* di quelle *districiones* che ogni Comune italiano s'era già di fatto attribuite¹⁵.

octo denarios Ravignanos. Pro eo quia exinde damus vobis calciarii nomine tres libras denariorum Ravignanorum». Le ultime coniazioni imputabili con relativa sicurezza alla *moneta vetus* di Ravenna, infatti, sono i *folles* e i *tremisses* del longobardo Astolfo, databili al periodo della sua occupazione della città (750?-756). Incerta è la datazione dei tipi di Costantino V (741-775) che recano la marca di zecca RA e che, pertanto, possono ben essere del tempo dell'ultimo esarco Eutichio. Di alquanto dubbia attribuzione a Ravenna sono, inoltre, i due denari di Carlo Magno all'incirca dell'a. 770 (CNI, X, 681). In ogni caso, dopo questa data non si hanno indizi di una qualsiasi attività della zecca ravennate, che pur sopravvive come toponimo intraurbano.

¹³ Cfr. A.I. PINI, *L'economia «anomala» di Ravenna*, in *Storia di Ravenna*, cit., p. 546, rinviante a V. FEDERICI, *Regesto di S. Apollinare Nuovo* (ISI-RCI), Roma 1907, pp. 111-2.

¹⁴ Cfr. FANTUZZI, cit., V (1803), p. 311, n. 55, 1213 ott. 24 e, più completamente, G.L. AMADESI, *In antistitum Ravennatum chronotaxim ab antiquissimae ejus Ecclesiae exordiis ad haec usque tempora perductam disquisitiones perpetuae ...*, 3 tt. (op. post.), Faventiae, ex typ. Josephi Antonii Archii 1783, p. 159. Cfr. inoltre *Statuti del Comune di Ravenna*, a cura di A. TARLAZZI (Monumenti storici pertinenti alle provincie di Romagna pubblicati a cura della R. Deputazione storica romagnola), Ravenna 1886, pp. XXVIII-IX.

¹⁵ Cfr. MGH, «Diplomata», X, IV, *Friderici I diplomata 1181-1190*, cur. H. APPELT, Hannoverae 1990, p. 73, n. 80, cap. 10: «In causis appellationum si quantitas xxv librarum imperialium excesserit, appellatio ad nos fiat (...) ita tamen ut non cogantur in Alamanniam ire, sed nos habebimus proprium nuntium in civitate vel episcopatu, qui de ipsa appellatione cognoscat et iuret, quod bona fide causas examinabit et diffiniet secundum mores infra duos menses a contestatione litis vel a tempore appellationis recepte, nisi iusto impedimento vel consensu utriusque partis remanserit».

Com'è noto, il testo latino delle due concordie cittadine fu pubblicato da Antonio Tarlazzi nell'*Appendice ai Monumenti ravennati* e nell'edizione degli *Statuti del Comune di Ravenna*¹⁶. Ma entrambi i documenti già da tempo correvano a stampa sia nella raccolta degli *Statuti* riformati da Girolamo Ruggini, opera postuma qui uscita nel 1590-91 dai torchi dei fratelli Giovannelli¹⁷, sia nel trattatello di commento pratico-legale che il giureconsulto concittadino Achille Mattarelli aveva edito presso gli eredi Giovannelli nel 1668, poi ristampato nel 1725 *ex Typographia Camerali* a cura dei *Sapientes ad utilia* della municipalità ravennate¹⁸.

Cinque, dunque, le edizioni a stampa della nostra concordia¹⁹, eppure nessuna compiutamente affidabile e corredata da un minimo di collazione fra le diverse redazioni manoscritte superstiti. Tutte, inoltre, ripetono apografi che si riconducono a un *authenticum* di parte cittadina e di tradizione manoscritta della sola cancelleria comunale.

Purtroppo l'originale (o meglio, gli originali, trattandosi di un documento sicuramente nato in più *authentica*) è perduto e – cosa alquanto sorprendente – né presso l'Arch. arcivescovile né presso l'Arch. capitolare di Ravenna se ne conserva un qualunque esemplare in pergamena, ossia d'età medievale²⁰.

¹⁶ TARLAZZI, *Appendice ai Monumenti ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi* (Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione di storia patria per le provincie della Romagna, S. II: Carte), 2 tt., Ravenna 1872-1884, I, pp. 62-4, n. 32 e II, pp. 417-21, n. 205; Id., *Statuti della città di Ravenna durante il dominio della Repubblica Veneta*, in *Statuti del Comune di Ravenna* (Monumenti storici pertinenti alle provincie di Romagna pubblicati a cura della R. Deputazione storica romagnola, S. I: Statuti), Ravenna 1886, pp. 127-34 (lib. II, rubb. 38 e 39).

¹⁷ *Statutorum seu iuris civilis civitatis Ravennae cum reformationibus Hieronymi Rugini iuris consulti excellentissimi libri quinque* ..., Ravennae, Petrus & Camillus Ioannellij fratres, industria Sigismundi Bordognæ 1590 (1591 nel colophon), pp. 63v-67r (lib. IV, rubb. 13 e 14).

¹⁸ MATTARELLI, cit., pp. 46-9. Il testo delle due concordie è ripreso tal quale dall'edizione del Ruggini.

¹⁹ A queste si aggiungono i numerosi regesti, transunti, epitomi e volgarizzamenti, di cui cito soltanto i tre più ragguardevoli: G. ROSSI, *Historiarum Ravennatum libri decem, hac altera editione libro undecimo aucti* ..., Venetiis, ex typ. Guerae 1589, p. 360 (attribuita all'a. 1190) e p. 619 (con data 1194); V. CARRARI, «Storia di Romagna», ms. [sec. XVI ex.] in Bibl. Classense, Mob. 3.2.B, cc. 88r-89v (ad an. 1193); J. LANDONI, «Versione italiana delle due concordie ravennati sui beni enfiteutici», ms. autografo [1847] in Arch. stor. della Casa Matha, *Causa Guiccioli* (1809-1865), Busta I, n. 1, all. 5.

²⁰ L'esemplare più antico che mi è stato dato reperire fra le carte arcivescovili – mentore, al solito, Giuseppe Rabotti, che una volta ancora ringrazio – si legge nei «*Diversorum*», vol. LXXXVI, cc. 42r-43r, in copia cartacea del sec. XVI.

Che la concordia fosse redatta in più originali (il che è l'assunto della *recensio chartarum* su cui si basa la mia collazione dei vari testi di essa) non credo sia cosa opinabile²¹. Ma se taluno ne dubitasse, dirò che ne esiste il riscontro obiettivo in documenti coevi di natura giuridica e diplomatistica del tutto analoga. La chiusa dell'escatocollo, ad es., del documento che sto per dire reca questa puntuale dichiarazione: «Actum Mutine solemniter. Unde uno tenore plures charte scripte sunt».

Non so quanti sappiano, all'infuori di pochi specialisti di storia municipale, che la concordia ravennate non è un *unicum* nel suo genere: essa ha un precedente in un'analoga, se pur meno ampia di dettato, concordia stipulata nel 1182 fra il Comune di Modena e il vescovo Ardizzone *aliosque ecclesiasticos, causa feudorum, precariarum et libellorum*, come recita il titolo col quale fu pubblicata per la prima volta dal Muratori nella *Dissertazione* 36^a delle *Antiquitates*²². Fuggevolmente menzionata dal Borsari nel suo fondamentale trattato sulle enfiteusi del secolo scorso e cennata da Antonio Ivan Pini nel primo dei suoi due ragguardevoli contributi al III volume della *Storia di Ravenna* testè pubblicato²³, la concordia modenese non lasciò traccia di sé nella letteratura giuridica e tanto meno nella storiografia medievistica moderna. Riferita a una situazione locale di rapporti para-enfiteutici materati di sedimenti feudali e perciò trascinanti con sé una catena di suffeudazioni che la ponevano fin da subito in urto con troppi interessi anche e soprattutto laici, essa fallì lo scopo e cadde ben presto, come pare, in desuetudine travolta nel quadro dei contrasti che poco dopo la sua stipulazione vediamo insorgere fra il Comune di Modena e il suo vescovo. Al punto che nel *motu proprio* di Clemente VIII del 1603, col quale si concede e regola

²¹ Vedasi alla *Premessa* dell'appendice che segue in allegato.

²² L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae medii aevi*, t. III, Mediolani 1740, *Dissertatio XXXVI* «De emphyteusibus, precariis et laicorum decimis», coll. 149-53. Le sue edizioni più recenti sono quelle di E.P. VICINI, in *Regesto della chiesa cattedrale di Modena* (RCI), II, Roma 1936, n. 755 e di L. SIMEONI — E.P. VICINI, in *Registrum privilegiorum comunis Mutine* (Bibl. della Dep. di storia patria dell'Emilia e della Romagna — Sez. di Modena), Reggio Emilia 1940, n. 50, pp. 78-83.

²³ Cfr. BORSARI, cit., p. 591: «Celebre è la concordia fra il vescovo ed altri ecclesiastici colla repubblica di Modena nel 1182. (...) adottata la successione delle femmine, cangiata come in diritto la rinnovazione solita ad accordarsi, stabilito il laudemio ad ogni rinnovazione: (...) erano utili semi; ma la enfiteusi ecclesiastica doveva vagare ancora per alcuni secoli in balia delle consuetudini». E inoltre PINI, *Il Comune di Ravenna fra episcopio e aristocrazia cittadina*, in *Storia di Ravenna*, III, cit., p. 250, nota 209.

l'affrancabilità delle enfiteusi di manomorta ecclesiastica nel territorio modenese e nella terra di Nonantola, non v'è cenno alcuno né all'antico patto, né a qualsivoglia consuetudine municipale ad esso riconducibile.

Al contrario, il concordato sui beni di largizione della Chiesa ravennate – col fissarne la perpetuità del godimento, la trasmissibilità successoria per linea sia maschile sia femminile all'infinito, la libera alienabilità e commerciabilità, l'equo canone ragguagliato alla categoria dei terreni, l'affrancazione pagando il trentesimo del valore dei miglioramenti edificatori realizzati dall'utilista, l'abolizione del calciario di rinnovo dopo 40 anni di continuato adempimento dei canoni, infine, ma non ultima, l'usucapione sessantennale della piena proprietà²⁴ – tocca e modifica la stessa natura della manomorta ecclesiastica, riducendola «alla stregua di beni allodiali, anche al fine di poter vendere e realizzare un prezzo», come recita una fondamentale sentenza della Rota romana del XVII secolo sulle enfiteusi ravennati appunto²⁵.

Questo indirizzo giurisprudenziale aperto alle istanze degli utilisti posava sul dichiarato assunto che le enfiteusi di Romagna avessero carattere essenzialmente «appodiatizio»²⁶ (è la medesima tipologia che gli storici del diritto diranno poi, con felice immagine, enfiteusi «oblata»), nate cioè da donazioni fatte alla Chiesa «a scopo di esenzione, di immu-

²⁴ Contrariamente a quanto paiono aver per fermo pressoché tutti i moderni chiosatori della *concordia antiqua*, questa non solo non sancisce affatto la libertà di donazione o di lascito dei beni privati alle chiese in genere (in ogni caso *exceptis venerabilibus locis*, ossia i monasteri; cfr. al § *Et liceat*), ma la circoscrive esplicitamente al solo caso che l'atto di liberalità sia rivolto alla stessa chiesa da cui il donante aveva avuto l'immobile in concessione, e sempre che l'utile dominio non fosse oggetto di pretese altrui. In tal senso, infatti, va inteso il disposto del § *Et Ravennates*, là dove si ammette che i laici possano «possessiones relinquere et in vita concedere ecclesiis Ravennae a quibus «ecclesiis» eas «possessiones ipsi Ravennates» detinent sine molestia». Il motivo era sicuramente quello di non alimentare fermenti di litigiosità fra enti ecclesiastici.

²⁵ Cfr. la sentenza rotale in *Ravennatensi emphyteusi* 2 dicembre 1665 *coram Bourlemonto*, in MATTARELLI, *Concordiarum*, cit., p. 15: «...ad instar allodialium, saltem ad effectum vendendi et consequendi pretium».

²⁶ Cfr. BORSARI, cit., p. 593: «non si sarebbero costituite senza il concorso di circostanze imperiose (...) le enfiteusi appodiatizie; e potrebbero anche chiamarsi politiche. I laici ebbero spesso bisogno della protezione ecclesiastica; e se ne fecero scudo (...) pertanto cedevano alle corporazioni ecclesiastiche i loro beni, e tantosto li ritiravano onde ritenerli in nome di enfiteuti e vassalli della chiesa, corrispondendo un censo lievissimo, o più spesso riconoscevano l'alto dominio con certi segni bizzarri, che tenevano un poco del capriccio feudale (...). La reversione o caducità non è nell'indole e nella intenzione delle enfiteusi appodiatizie; di che son nate nel foro dispute fierissime; ma soltanto la storia delle origini di ciascun contratto saprebbe darne conto, poiché i caratteri esteriori delle nostre enfiteusi si rassomigliano troppo».

nità, di freno alla svalutazione e simili» col vincolo della riconcessione *emphyteuticario more* degli stessi immobili ai medesimi donatori²⁷. Ciò senza dubbio è vero in molti casi, ma non pare ricorrere nel primo esempio a noi pervenuto di una vertenza decisa in seguito alla *concordia antiqua*. Qui viene in causa una largizione arcivescovile con l'aspetto di un'enfiteusi *pro feudo* nata nell'ambito di quel generale spossessamento delle valli Zusverti e Fenaria che gli arcivescovi attuarono in favore dell'aristocrazia militare ravennate (le famiglie dei Duchi e dei Traversari *in primis*) nel corso del sec. XI, per ragioni che non appaiono chiare e che sono ancor tutte da approfondire sui documenti d'archivio inediti²⁸.

Nel 1193 era di certo già in atto la controversia fra l'arcivescovo Guglielmo e Pietro Traversari circa il possesso del cosiddetto *Ducato* nella pieve ferrarese di San Vito (ora Dogato, frazione di Ostellato) che si concluderà col lodo arbitrale del 14 aprile 1197 pubblicato dai Federici-Buzzi nel *Regesto della Chiesa di Ravenna*. In buona sostanza, il lodo perviene ad applicare, a tutto favore del Traversari, il disposto della recente concordia sia circa la rinnovazione comunque dovuta ai legittimi successori, sia circa l'estinzione quarantennale dell'obbligo del calciario, sia circa la perenzione del canone per intercorso sessantennio, salvo il *nummus* ricognitivo²⁹.

²⁷ Cfr. CROSARA, cit., p. 40.

²⁸ Cfr. il livello AARa B. 390, 977 gen. 15, pubblicato in FANTUZZI, cit., V (1803), p. 249, n. 28, col quale l'arcivescovo Onesto concede «ad piscandum» a un consorzio di 11 livellari una vasta area della valle Zusverti, a un dipresso corrispondente all'odierno Sud-Est della bonifica del Mezzano. Dopo 130 anni, la stessa area peschiera risulta oggetto della vendita ASRa, Cc.Rr.Ss., S. Maria in Porto, 320.B, 1107 apr. 8 [B] (ined.), fatta da Pietro Traversara insieme coi figli del suo defunto fratello Costantino da Port'Aurea alla *Scola piscatorum*, che già deteneva come utilista dai medesimi Traversara lo stesso immobile, insieme con numerose altre acque peschiere limitrofe che interessavano gran parte della valle Zusverti, nonché la fascia settentrionale della valle Fenaria al di qua del Po di Primaro.

²⁹ Cfr. FEDERICI-BUZZI, cit., pp. 83-90, nn. 126, 127 (regesto in «API», VII, p. X, tav. 70). Dal testo della sentenza apprendiamo che «in iudicio proprietatis (...) archiepiscopus dicebat modis omnibus Ducatum ad ecclesias pertinere et Duces pro feudo habuisse; contra Petrus dicebat nequaquam, set pro suo per longissimum tempus Duces possedissee». Essendo però stato provato per via testimoniale che nel 1157 o 1158 l'«archiepiscopus Anselmus dixit Iohanni duci: ego volo ut venias mecum Mediolanum quia (...) si non veneris mecum ego intermictam tibi totum Ducatum (...) et ipse Iohannes dux respondit: ego veniam vobiscum Mediolanum ex quo vultis» (*Giovanni Duca, infatti, restò ucciso nel 1158 sotto le mura del castello di Trezzo durante la campagna di Federico I contro Milano, dove aveva seguito l'esercito ravennate dell'arcivescovo Anselmo; cfr. Carrari, ad a., nonché Ughelli, II, 379*), gli arbitri dispongono che la quota del Ducato ch'è tuttora in legittimo possesso di Pietro Traversari (i 2/3 del corrispondente territorio) «archie-

A questo punto, è forse il caso di pensare che il patto cittadino, in realtà, fosse stato voluto dai Traversari, magari in accordo con gli altri duchi e *capitanei* ravennati, essenzialmente per sistemare gli affari loro? Fra le altre, anche questa lettura è di certo possibile.

Ad ogni modo è fuor di dubbio che la concordia rispondesse a un'esigenza di risistemazione equitativa di un secolare problema avvertito profondamente come tale da tutta la comunità laica cittadina.

La *concordia nova* del 1434 non abrogò l'*antiqua*³⁰. Questa continuò a regolare i rapporti derivati da largizioni dell'arcivescovo e dei due capitoli dei canonici (i *cardinales* e i *cantores*) che ne erano stati i primieri sottoscrittori, mentre la *nova* estendeva i suoi effetti alle concessioni immobiliari delle abbazie ravennati, che ora intervengono addirittura quali roganti *primo stipite*³¹.

A dar prova della sua vitalità, rammenterò che ancora nel 1847, vertendo una causa coi conti Guiccioli per il recupero di un certo diretto dominio che accampava suo in virtù del noto subentro nelle ragioni dell'estinta *Schola piscatorum*, la Casa Matha sentì il bisogno di produrre al giudice la copia autenticata delle due concordie ravennati (desunte dal volume del Ruggini, evidentemente già alquanto introvabile) insieme con la loro versione italiana, del pari autenticata, di cui si era dato incarico a Jacopo Landoni. La documentazione è conservata nell'Arch. della Casa Matha, dove sta anche l'autografo di questo occasionale impatto del Landoni – peraltro non felicissimo – col latino delle carte ravennati³².

piscopum Petro iure enphiteotico in se et in suis filiis et nepotibus per instrumentum publice confectum concedat (...) nulla videlicet mercedis calciariorum a Petro dando, set pro pensione tribuat nummum unum Ravennatis monete singulis annis vel indictionibus».

³⁰ Si veda al § 35 della menzionata concordia del 1434 mag. 14 (RUGGINI, *Concordiarum*, cit., p. 52): «... omnia quae sunt in concordia antiqua intelligantur per hanc novissimam concordiam revocata, cassa et annullata, excepto quod concordia antiqua remaneat firma in domino archiepiscopo et eius diacepto tantum, videlicet in rebus quae sunt ipsius sancte Ravennatis ecclesiae directi domini, quae concessae sunt alicui per emphyteusim vel livellum seu pactum, locum habeat concordia vetus posita in volumine statutorum civitatis Ravennae».

³¹ Cfr. il proemio della *concordia nova* (RUGGINI, *Concordiarum*, cit., p. 49): «Congregati omnes et singuli abbates, priores, ecclesiarum rectores, canonici cardinales, canonici cantores sancte Ravennatis ecclesiae, hostiarii, altariatae, hospitalarii, cimierchae pro infrascripta concordia diutius tractata ...».

³² Cfr. LANDONI, cit. L'attribuzione del ms. al Landoni si desume incontestabilmente dall'autentica della copia di allegazione processuale: «Per copia conforme estratta dalla traduzione esi-

Quanto agli apografi della nostra concordia – perduti, come s'è detto, gli *authentica* – fortunatamente ne sopravvive nel fondo di San Vitale dell'Arch. di Stato una copia semplice in pergamena che Silvio Bernicoli classificò «copia sincrona», cavata quasi di certo dall'archetipo di pertinenza della parte ecclesiastica³³. Sempre tratta, come pare, dal medesimo archetipo, se ne conserva poi un altro esemplare membranaceo nell'Arch. storico comunale³⁴. Per svariati motivi che sto per dire quest'ultimo è da ritenersi il più affidabile fra tutti quelli a noi pervenuti.

In primo luogo perché è l'apografo formalmente più accurato e completo. Esso reca il testo integrale della *concordia antiqua*, inclusa la *completio* tabellionale, senza guasti della pergamena, mende di copia o lacune da omioteleuto dello *scriptor*, presenti invece in quasi tutti gli altri esemplari, editi e non. In secondo luogo è quello che, insieme con la pergamena summenzionata di San Vitale, par derivare direttamente e senza antigrifi mediatori dall'archetipo di cui s'è detto. Infine, è la copia più attendibile fra tutte – almeno in via presuntiva – anche perché reca il maggior numero di *lectiones difficiliores*, peraltro affatto consentanee alla logica e allo stile del testo, che nulla autorizza a sospettare insidie o comunque arbitrarie.

Valga per tutti l'esempio che segue. Al § *De duabus*, tutti i testi editi vogliono (traduco testualmente) «che si designino due uomini di buona reputazione i quali con buona fede *utantur et studeant* (questa la lezione latina) che si addivenga a una composizione amichevole fra le parti». Ora, per piegare quell'*utor-uti* al significato riflessivo di “adoperarsi” che la logica testuale indubbiamente qui postula («si designino due uomini di buona reputazione i quali con buona fede s'adoperino e facciano sì che si addivenga ecc.») bisogna esercitare una certa pressione di adattamento, se non pure violenza, sul lessico latino usuale. Orbene, i due testi da me assunti a stipe della *recensio* intesa a recuperare la redazio-

stente nell'Archivio della Casa Matha, eseguita dal signor Jacopo Landoni e resa degna di fede per me infrascritto segretario della Casa, oggi primo marzo mille ottocento quarantasette. Così è. Gaetano Santucci, segretario della Casa».

³³ ASRa, *Fondo CC.RR.SS.*, S. Vitale, Caps. III, fasc. V, n. 23 [B]. Copia sincrona, guasta e corrosa a destra.

³⁴ ASCRa, n. 16 bis rosso/1 [B']. Scritta in una minuscola libreria di buona fattura, si contiene, insieme con altri sette documenti riguardanti la Canonica di Porto, in un libretto membranaceo di 6 carte «trovato tra le mutile» (annota il Bernicoli), proveniente senza dubbio dall'archivio abbaziale di S. Maria in Porto.

ne autentica della concordia, in luogo di quell'*utantur* improbabile, recano l'appropriata e più verosimile lezione *nitantur* "si sforzino, s'adoperino". Doppia considerazione che nel latino notarile del medioevo *nitor-niti* è verbo molto meno usuale di *utor-uti*, dovremo concludere – per la norma filologica della preferenza da darsi alla *lectio difficilior* – che *nitantur* ha da essere la lezione autentica e *utantur* la forma spuria³⁵.

Ma la stessa copia di cui sto parlando reca due ulteriori varianti, rispetto alle redazioni usuali, che rivestono ben altro interesse di novità, stavolta in termini non filologici e formali, ma storici veri e propri.

Intanto la *completio* reca la più diffusiva sottoscrizione «Rusticus de Portu Veterarie Dei misericordia Ravennas tabelio», mentre le copie note sin'ora attribuivano succintamente la redazione del documento a «Rusticus de Portu Dei misericordia tabellio». Niente di nuovo per la precisazione toponomastica insita in quel «Veterarie», che già sostanzialmente conosceamo dal *Regesto* di Federici-Buzzi della Chiesa di Ravenna³⁶. Ma inedita – e perciò sospetta – parrebbe a prima vista la qualifica di «Ravennas tabelio».

Di Rustico da Porto Verrara sappiamo che, rogò a Portomaggiore, Argenta, Sandolo dal 1173 al 1188 e quindi a Ravenna dal 1188 al 1194 (almeno), generalmente sottoscrivendosi come «Rusticus de Portu Veterarie Dei misericordia tabellio». Normalmente non usò la qualifica di «Ravennas tabellio», forse perché – in quanto *habitor* e non *civis* – non era iscritto all'*Ordo tabellionum* della città, o almeno non lo fu sino a tutto il 1192. Eppure, a cabotare gli anfratti del *mare magnum* delle carte ravennati ci si può imbattere in una vendita del 1194 nov. 24 rogata a Ravenna, nella chiesa di San Vittore, da «Rusticus de Portu Veterarie Ravennas tabellio». Il documento originale si conserva nel fondo *Corporazioni religiose sopprese* (S. Maria in Porto) dell'Arch. di Stato³⁷. La lezione recata dal documento della concordia, perciò, non è un *hápax*.

³⁵ La menda di copia *utor* in luogo della forma autentica *nitor* deve essere penetrata nella tradizione ms. di parte cittadina durante la fase β - γ (vedasi alla *Premessa* dell'appendice che segue in allegato). Essa infatti non solo inficia i testimoni D, D' ed E (ossia tutti gli esemplari superstiti di provenienza comunale), ma è assente in B e B', ossia negli apografi diretti, come pare, dell'archetipo di pertinenza della parte ecclesiastica.

³⁶ Cfr. V. FEDERICI – G. BUZZI, *Regesto della Chiesa di Ravenna. Le carte dell'Archivio Estense* (ISI-RCI), vol. II, Roma 1931, p. 355b (Indice dei notai rogatari). Su Rustico da Porto tabellione cfr. P. DE LORENZI, *Storia del notariato*, I, Ravenna 1961, p. 190, n. 148 (a. 1193).

³⁷ ASRa, Cc.Rr.Ss., S. Maria in Porto, 329.B (1194 nov. 24). Cfr. il regesto (con la data erronea dell'a. 1190) in P. P. GINANNI, «Index chartarum pergamenarum tabularii canonice S.

E ciò viene opportuno, quindi, per soppesare il valore di un sorprendente dato, tra gli altri, che vi si legge: quello di una *datatio* topica che dà la stipulazione della concordia per avvenuta non genericamente «in civitate Ravenne» — come recano tutte le edizioni — ma «in consistorio Ravennati».

Ora, che cosa sia questo «consistoro» non è subito chiaro. In particolare non è chiaro se la datazione usi il termine in senso toponomastico, o come voce di lingua alludente a un qualche ambito assembleare. Oppure le due cose insieme.

A Siena sappiamo che si diceva *concistoro* il Consiglio del Comune comprensivo dei Gonfalonieri e dei Consiglieri del popolo (*Concistoro piccolo*), eventualmente allargato alla Balìa (*Concistoro grande*)³⁸. Ma non è certamente codesto il nostro caso, sia perché quella senese è una denominazione affatto isolata nel quadro italiano, sia perché mancherebbe a Ravenna una qualunque traccia del vocabolo in quel significato. Questa lettura è, dunque, da escludere.

E ancora una volta ci viene in soccorso l'inesauribile Bernicoli³⁹.

Sulla traccia delle indicazioni contenute nel suo «Tesoretto» ms. (i cosiddetti «Brogliacci Bernicoli» dell'Arch. storico comunale) sono risalito a tre documenti dei secc. XIII-XIV rispettivamente rogati «in palacio archiepiscopatus, in consistorio», «in sala concistorii audiente palatii archiepiscopatus Ravenne», «in archiepiscopali palacio ecclesie Ravenne, in sala concitorii (sic)»⁴⁰.

Mariae Portuensis», ms. classense, Mob. 3.5.D/2, p. 97, pubblicato in FANTUZZI, cit., III, p. 383, n. 136/25.

³⁸ Cfr. G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Firenze 1881, pp. 251-2.

³⁹ Silvio Bernicoli (1857-1936) fu dipendente della Biblioteca comunale Classense dal 1877 e conservatore dell'Archivio storico comunale dal 1900 al 1935, presso cui continuò a prestare servizio, benché formalmente pensionato dal 1923. I più che 20 mila regesti da lui compilati sui documenti allora dall'Archivio comunale si trovano adesso, ordinati per schede cronologiche, presso l'Archivio di Stato di Ravenna. Cenni biografici e bibliografia di Bernicoli in: «Il Comune di Ravenna», III (1936), pp. 31-7 (S. MURATORI); «Studi Romagnoli», III (1952), pp. 235-42 (A. TORRE); U. FOSCHI — G. RAVALDINI, *I ravennati com'erano*, Ravenna 1976, p. 76; «Romagna arte e storia», n. 41 (1994), pp. 19-20 (D. BOLOGNESI).

⁴⁰ Cfr. ASRa, *Cc.Rr.Ss.*, S. Apollinare in Classe, XV.IV.21/2 (1265 feb. 12); Ibid., *Memoriale* XIII, parte I, c. 71r, posta 3 (1363 mag. 4); id., c. 122v, posta 3 (1363 dic. 14). Devo la segnalazione dei questi due ultimi documenti — ovviamente da me controllati — alla cortesia di Giovanni Montanari.

Topograficamente parlando, dunque, è quasi certo che debba trattarsi dell'*aula magna* delle udienze di quell'antico edificio intrinseco al complesso dell'archiepiscopio ravennate che allo Zirardini parve di riconoscere nella *domus* o *palacium Valerianum* ricordato dal Rossi⁴¹, poi detto *palatium Mercurii* (*ubi ius redditur*, si legge più o meno testualmente in due carte ravennati del 1290 e del 1397)⁴².

Ma non sembra che la lezione del testo si presti a una lettura soltanto toponomastica; anzi *prima facie* essa parrebbe alludere a un ambito assembleare. Quel *Ravennas* è un attributo troppo altisonante per attagliarsi a una *sala domus archiepiscopi* – e non, semmai, alla *domus* nel suo complesso – se non si ammette nel contempo che il *consistorium* doveva essere, o almeno dovesse esser sentito dallo *scriptor*, come la sede delle scelte politiche dell'*ecclesia* in tutt'uno con la *civitas Ravennae*. Soltanto così si giustifica, a mio sentire, un'espressione siffattamente enfatica – magari un po' eco del nuovo orgoglio civico e un po' relitto di non sopite nostalgie autocefaliche – a significare il *Capitolo dei car-*

⁴¹ Sulla *domus Valerii*, fabbrica ancora esistente nel sec. XIII entro l'area dell'archiepiscopio ravennate, come risulta dalla datazione topica di almeno due documenti arcivescovili rispettivamente del 1147 e 1223, cfr. Rossi, cit., pp. 158, 392-3; A. ZIRARDINI, *De antiquis sacris Ravennae aedificiis: Degli antichi edifici sacri di Ravenna* (op. post.), Ravenna 1908-1909, p. 24 (che rinvia alla pergam. AARa, P.8594 del 1223 apr. 30); G. RABOTTI, in *Il «Libro Biscia» di S. Mercuriale di Forlì*, vol. II (*aa. 1178-1200*), a cura di S. TAGLIAFERRI e B. GURIOLI, con introduzione di A. Vasina e appendice documentaria di G. RABOTTI, Forlì 1987, p. 334 (doc. I, del 1197 nov. 16). Che nel *palacium Valerianum* si tenessero anche le udienze giudiziarie dell'arcivescovo si ricava dal cit. documento del 1223 (col quale l'arcivescovo Simeone sentenza e disaccia a Giovanni della Tosa podestà di Pola) nella cui chiusa si legge che «Lata est hec sententia in palacio Valeriano, presentibus testibus ad hec specialiter adhibitis et vocatis». Non trova però riscontro in documenti pervenuti sino ai giorni nostri la denominazione testuale di *praetorium Valerianum* tramandataci dal Rossi, cit., p. 392, e raccolta da A. Testi Rasponi nel suo *Codex pontificalis ecclesiae Ravennatis* (RIS, n. ed., t. II, P. III), vol. I, Bologna 1924, p. 188, nota 4.

⁴² ASRa, Regg. Bernicoli, *ad datam* 1397 ott. 9. L'arguizione che nel *palatium Mercurii* si trovasse, se non proprio la sede degli uffici del tribunale arcivescovile, quanto meno la sala delle udienze giudiziarie dell'arcivescovo, consegue da FANTUZZI, cit., III, 149/LXXXVIII, 1290 ott. 13, dal cui regesto apprendiamo che «Nel pieno consiglio tenuto nel palazzo arcivescovile detto Mercurio l'arcivescovo [Bonifacio] decide alcune condanne». Alcune menzioni documentali del *Mercurius* paiono alludere a una statua di relitto antico, oggi perduta: cfr. FANTUZZI, cit., I, 399/CLXXXVI/102, 1260 giu. 12 (*in palatio archiepiscopali apud Mercurium*); ASRa, *Memoriale* XXXII, c. 59r, 1396 apr. 27 (*actum Ravennae in palacio archiepiscopali Ravennae ubi est Mercurius lapideus sculptus*). Collocata poi all'esterno del palazzo (nel 1567, secondo il *Dizionario storico di Ravenna* dell'Uccellini) «ivi esisteva ancora nel 1610, cioè che ci è indicato dalla cronaca del Tizzoni».

dinali e dei cantori della cattedrale, presieduto dall'arcivescovo e allargato ai maggiorenti laici della città, con ciò imitando, *mutatis mutandis*, i concistori papali del tempo più antico.

A questo proposito non sarà inopportuno ricordare che ancora l'arcivescovo Gerardo (1169-1190) costumava definirsi negli atti solenni *servus servorum Dei, sancte Ravennatis ecclesie archiepiscopus et eiusdem civitatis exarchus*⁴³, appellativo quest'ultimo riesumato dall'arcivescovo Anselmo (1155-1158)⁴⁴ con una trasposizione di cinque secoli da che se n'era isolatamente fregiato, come pare, l'arcivescovo Leone (770-777)⁴⁵. Questo rispolvero del titolo bizantino, a mio avviso, se da un lato mirava ad adonestare i diritti storici dell'episcopio ravennate sui *loca publica* e sulle terre fiscali dell'Esarcato, diritti verosimilmente già divenuti terreno di scontro col neonato Comune, dall'altro indubbiamente tendeva a recuperare prestigio alla cattedra di Sant'Apollinare, in un'età in cui il prestigio era elemento consustanziale del potere, non tanto — adesso — in polemica con la Curia Romana, quanto piuttosto a fini pratici di sostegno dell'autorità temporale dell'arcivescovo di fronte all'assalto, che si delineava ormai vincente, degli interessi laici coalizzati nel Comune cittadino.

⁴³ In TARLAZZI, *Appendice*, cit., I, p. 52, n. 25, enfiteusi (*pagina preceptionis*) del 1177 nov. 8 (AARa, E.1730). Cfr. inoltre RABOTTI, *Ravenna*, cit., p. 147b e p. 164a, nota 170.

⁴⁴ G. FABRI, *Le sagre memorie di Ravenna antica*, Venetia, per Francesco Valvasense 1664, P. II, p. 490, riporta due *intitulationes* usate da Anselmo nei documenti solenni: «Anselmus servus servorum Dei divina gratia sancte Ravennatis ecclesie archiepiscopus et eiusdem civitatis exarchus», nonché «Anselmus pauper Christi divina gratia sancte Ravennatis ecclesie vocatus archiepiscopus, eiusdem civitatis exarchus» [Arch. Capit. Rav., Caps. 4, n. 3, a. 1155-1158; A. DURANTI, *Il collegio dei cardinali di Ravenna*, «Ravennatensia», IV (1971), *App. doc.*, p. 593, n. 2]. Si veda inoltre l'intitolazione usata negli atti correnti «Anselmus Dei gratia sancte Ravennatis ecclesie archiepiscopus et eiusdem civitatis exarchus» in FEDERICI-BUZZI, cit., I, pp. 23-28, nn. 30-36. Il Ginanni, trattando di Anselmo nelle *Memorie storico-critiche degli scrittori ravennati* (t. I, Faenza 1769, p. 48), asserisce che «l'Imperatore [Federico I] lo dichiarò Esarca per i grandi servizj a lui prestati». RABOTTI, *Ravenna*, cit., p. 147b, pur con un certo avvertibile distacco riproponendo P. LAMMA, *Comneni e Staufer. Ricerche sui rapporti fra Bisanzio e l'Occidente nel sec. XII*, I, Roma 1955 (ISIME, «Studi storici», nn. 14-18), pp. 193, 290 ss., non esclude che l'assunzione del titolo di esarca da parte di Anselmo — che era una creatura di Federico I — sia «da interpretare come una opposizione ai tentativi dell'imperatore d'Oriente, Manuele I Comneno, di recuperare posizioni in Italia».

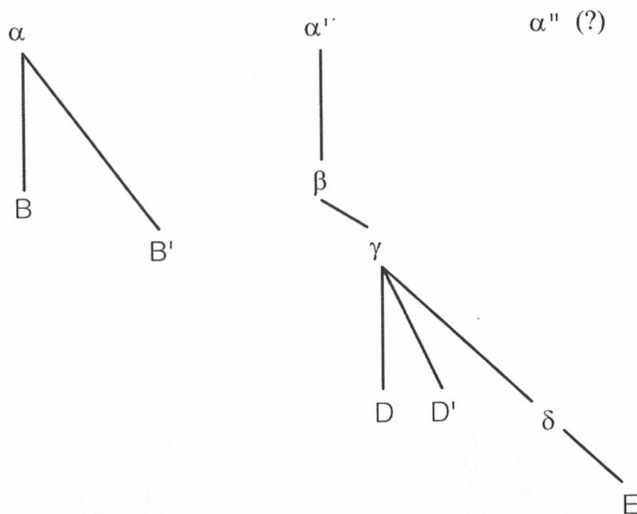
⁴⁵ La notizia è da accogliere sulla fede del Rossi, che evidentemente si basava su documenti da lui visti, oggi perduti. Cfr. Rossi, cit., pp. 227-8.

APPENDICE

EDIZIONE CRITICA DEL DOCUMENTO

Premessa

I mss. della *Concordia* su cui mi sono principalmente basato sono i due che, rispettivamente, si conservano in ASRa, *Cc.Rr.Ss.*, S. Vitale, caps. III, fasc. V, n. 23 [B] (copia sincrona) e in ASCRa, n. 16 bis rosso/1 [B'] (copia dell'ultimo quarto del sec. XIII). Ho inoltre tenuto presente: la copia contenuta nel ms. classense Cod. n. 649 «Statuto ravennate di Ostasio da Polenta del 1327-1346» (ined.), lib. II, rub. 43 [D], nonché le edizioni a stampa pubblicate negli *Statuti della città di Ravenna durante il dominio della Repubblica Veneta*, a cura di A. TARLAZZI, op. cit., lib. II, rub. 38 [D'], e in RUGGINI, cit., lib. IV, rub. 13 [E].



Riporto qui di seguito lo stemma di una *recensio chartarum-codicum* della «*Concordia antiqua*» ragionevolmente proponibile alla luce di uno spoglio – ovviamente limitato ai materiali inventariati – dei fondi archivistici e bibliotecari ravennati, incluse nella *collatio* le due principali edizioni a stampa.

Descrizione dei testimoni, coi simboli corrispondenti fra parentesi quadre:

– Archetipo perduto di parte ecclesiastica [α]. – Archetipo perduto di parte cittadina [α']. – Ulteriore archetipo, presunto, di parte ecclesiastica (gli *ordinatores* di parte ecclesiastica erano, infatti, almeno due: l'arcivescovo e il Capitolo dei canonici della cattedrale) [α'']. – Pergam. ASRa, *Cc.Rr.Ss.*, S. Vitale, caps. III, fasc. V, n. 23 [B] (copia sincrona). – Pergam. ASCRa, n. 16 bis rosso/1 [B'] (copia dell'ultimo quarto del sec. XIII). – Apografo inserito nel *Breve Communis* (perduto) [β]. – Copia ad uso della cancelleria del Comune nel sec. XIII (perduta) [γ]. – Cod. Class. 649, cc. 41r-42r (lib. II, rub. 43, con data erronea 1293) [D]. – TARLAZZI 1886, pp. 127-30 (*Stat. Ven.*, lib. II, rub. 38) [D']. – Copia ad uso della cancelleria del Comune nei secc. XIII-XIV (perduta) [δ]. – RUGGINI 1590, cc. 63v-65r (lib. IV, rub. 13) [E].

La trascrizione che segue è basata sull'esemplare B, purtroppo guasto in corrispondenza del suo margine destro. In corsivo e in continuità di testo, pertanto, si rendono le integrazioni apportate secondo la copia B', che si ritiene tratta direttamente dallo stesso antografo di B in cui pare doversi riconoscere l'archetipo (perduto) di parte ecclesiastica. In sede di note critiche, inoltre, ho segnalato le varianti rispetto sia al testo della Concordia inserito nel Cod. Classense n. 649 (ined.) sia al testo edito dal Tarlazzi e dal Ruggini.

Concordia facta inter clericos et laicos de Ravenna

In nomine Domini. Anno ab incarnatione eius millesimo centesimo¹ nonagesimo tercio, die vigesimo² mensis³ iunii, indictione undecima⁴, in consistorio⁵ Ravennati. Concordia talis est inter Ravennates et clericos Ravenne, silicet quod Ravennates debeant dare pro tornaturia⁶ vinee quatuor soldos Lucensium, pro tornaturia⁷ terre laboratorie tres soldos⁸, pro ea terra⁹ que sepe inundatur¹⁰, prato et silva guardata duos soldos. De palude de qua fructus percipitur decem denarios et de ea de qua fructus non percipitur, si concedatur cum aliis fructuosis possessionibus, sex denarios. Si vero non conceditur cum aliis¹¹ possessionibus¹², set per se debeat renovari¹³, sex denarios. De pascuis et silvis non guardatis octo¹⁴ denarios. ¶ Et secundum hanc¹⁵ formam fiat renovacio, sive calciarii¹⁶ contineantur in instrumento sive non. Nisi nominatim exprimatur in instrumento ut¹⁷ pro eisdem calzariis tantum qui sonant in instrumento renovacio¹⁸ fieri debeat, tunc enim¹⁹ secundum tenorem instrumenti renovacio fiat²⁰. ¶ Et liceat Ravennatibus vendere possessiones quas habent per libellum vel hemfiteosin vel

¹ D ducentesimo.

² D vigesima.

³ manca in D, D' e E.

⁴ D' e E undecima indictione.

⁵ D, D' e E civitate.

⁶ D, D' e E tornatura.

⁷ D, D' e E tornatura.

⁸ segue Lucensium in D, D' e E.

⁹ ea terra D, D' e E tornatura.

¹⁰ D nundatur; in B' segue et; in D, D' e E segue ab aquis.

¹¹ in B', D, D' e E segue fructuosus.

¹² manca in D, D' e E.

¹³ D e D' inovari; E innovari.

¹⁴ di mano B1 su sex espunto; D' e E octo.

¹⁵ ms. hac.

¹⁶ B', D, D' e E calciarii.

¹⁷ manca in D, D' e E.

¹⁸ D renovacionis.

¹⁹ D' e E ei.

²⁰ D' e E fieri debeat.

per pactum cui voluerint, *ita tamen ut venditor* prius debeat denunciare²¹ domino. Et si dominus voluerit emere, infra mensem post denunciationem *factam emat, si vult, sin* autem vendat cui voluerit, exceptis venerabilibus locis et servis et hominibus de masnada²². *Et emptor se debeat* renovare a tempore vendicionis infra annum secundum predictum modum ex quo requisitus fuerit. *Et si infra annum se renovare* contempserit, cadat a iure suo et liceat domino ingredi possessionem sine molestia. ¶ Si vero²³ *venditor nesciat*²⁴ *rem* ad ecclesiam pertinere et emptor sciverit tempore vendicionis vel postea, tunc²⁵ quandocunque sciverit et *requisitus*²⁶ *fuerit debeat* se renovare²⁷ infra annum secundum predictum modum, alioquin liceat domino ingredi possessionem sua auctoritate. ¶ *Item* liceat Ravennatibus in mortem²⁸ relinquere legitime²⁹ descendentes usque in infinitum, et renovacio fiat de *quarto in quartum* gradum secundum predictum modum, in henfiteosibus. In³⁰ aliis contractibus, finito tempore contractus in personis que succedunt *in contractu*, ¶ ab intestato succedant descendentes usque in infinitum, facienda renovacione³¹ de quarto in quartum gradum *secundum predictum* modum. ¶ Ex transverso autem venientes succedant usque ad quintum gradum facienda renovacione postquam *successerint infra* annum secundum predictum modum, facienda computatione³² graduum secundum tenorem legum. ¶ De pupillis ita dicimus. *Si pupillus habet* tutorem et requisitus fuerit tutor pro eo et noluerit³³ se renovare pro eo, *recurrere debeat dominus ad consules vel ad potestatem* qui per tempora fuerint³⁴. Et requisitus tutor a consulibus vel potestate et renovare se contempserit, *sit in eodem iure sicut supra* dictum est. ¶ Si vero non habet³⁵ tutorem, differatur eius renovacio³⁶ usque ad annum quartum decimum. Et in quarto *decimo anno, si requisitus fuerit* et renovare se noluerit³⁷, cadat a iure suo sicut supra dictum est. ¶ *Item* liceat marito *relinquere uxori et uxori* marito cum renovacione facienda infra annum secundum predictum modum. ¶ Pensiones vero ille dentur *et*

²¹ *D'* teneatur denunciare, *E* teneatur denunciare.

²² *B* masnada; *segue in D'* e *E* alterius.

²³ *D'* enim.

²⁴ *D'* e *E* nesciverit.

²⁵ *aggiunto in soprilinea di mano A.*

²⁶ et requisitus *duplicato nel ms.*

²⁷ debeat se renovare *D*, *E* se debeat innovare, *D'* se debeat inovare.

²⁸ *D*, *D'*, *E* morte.

²⁹ *D'* e *E* tunc.

³⁰ henfiteosibus, *in D*, *D'*, *E* enfiteoticis et in.

³¹ *D*, *D'*, *E* faciendo renovationem.

³² *D* faciendo computacionem, *D'* e *E* faciendo computationem.

³³ *D* voluerit.

³⁴ *D*, *D'*, *E* fuerit.

³⁵ *D*, *D'*, *E* haberet.

³⁶ *D* innovacio.

³⁷ renovare se noluerit *D* renovare noluerit.

constituantur que sonant in instrumento. Et si Ravennas requisitus fuerit ³⁸ *per triennium steterit et* ³⁹ *pensionem non solverit, det* *duplam pensionem* *illius temporis quo tenuerit* ⁴⁰. ¶ *De domibus et hedificiis in civitate et suburbiiis positis ita dicimus et tale ius ponimus sicuti* ⁴¹ *de aliis pensionibus* ⁴² *superius dicimus, excepto quod ille qui hedificavit de suo liceat* ⁴³ *dare trigesimam partem vere extimacionis rei. Et ille qui invenerit seu acceperit* ⁴⁴ *hedificatum* ⁴⁵ *debeat dare vigesimam partem vere extimacionis rei.* ¶ *Possessiones vero quas modo habent Ravennates sine violencia* ⁴⁶ *volumus renovari secundum predictum modum.* ¶ *Et Ravennates possint se tueri prescriptione* ⁴⁷ *sexaginta annorum in his* ⁴⁸ *possessionibus quas modo habent et detinent pro allodio, si non legiptima temporis interruptio fuerit facta* ⁴⁹. Si ⁵⁰ *autem hostendatur pensionem solutam esse a sexaginta* ⁵¹ *annis usque ad quadraginta, tunc renovatio fiat sine calciariis: hostendatur dico per instrumentum publicum* ⁵² *vel per diaceptum per tabellionem factum* ⁵³; *et si nomen tabellionis non inveniretur in diacepto, predictum* ⁵⁴ *diaceptum probari debeat per comparacionem litterarum. Si vero probetur sicut supra dictum est* ⁵⁵ *solucionem pensionis factam esse a quadraginta annis infra, tunc* ⁵⁶ *renovatio fiat sicut supra dictum est* ⁵⁷. Et liceat Ravennatibus possessiones relinquere et in vita ⁵⁸ *concedere* ⁵⁹ *ecclesiis Ravenne a quibus eas detinent sine molestia* ⁶⁰. ¶ *Ordo placitorum talis erit inter clericos et laicos Ravennates* ⁶¹ *quod si laicus conqueritur* ⁶² *de clerico, querimonia debeat*

³⁸ *segue et in D, D' e E.*

³⁹ *D, D' e E quod.*

⁴⁰ *illius ... tenuerit D, D' e E temporis eius quo eam tenuit.*

⁴¹ *D, D' e E sicut.*

⁴² *D, D' e E possessionibus.*

⁴³ *segue ei in D, D' e E.*

⁴⁴ *B accepit.*

⁴⁵ *D hedificium, D' edificium, E aedificium.*

⁴⁶ *D, D' e E molestia.*

⁴⁷ *D possessione.*

⁴⁸ *D hiis.*

⁴⁹ *fuerit facta D e D' facta fuerit.*

⁵⁰ *B e D' Sin.*

⁵¹ *annorum ... sexaginta manca in E.*

⁵² *instrumentum publicum D, D' e E instrumentum publicum.*

⁵³ *D, D' e E scriptum.*

⁵⁴ *D per dictum.*

⁵⁵ *sicut supra dictum est manca in D, D' e E.*

⁵⁶ *manca in D, D' e E.*

⁵⁷ *a quadraginta ... est manca in D.*

⁵⁸ *possessiones ... vita manca in D.*

⁵⁹ *D dare.*

⁶⁰ *sine molestia manca in D.*

⁶¹ *Segue scilicet in D, D' e E.*

⁶² *B', D, D' e E conqueratur.*

fieri ⁶³ *domino archiepiscopo et ipse inter eos debeat iudicare secundum rationem et bonum usum, salva concordia suprascripta* ⁶⁴. Et laicus teneatur rationem facere ⁶⁵ clerico ⁶⁶ *in eodem iudicio et sub eodem iudice, si clericus de eo conquestus fuerit* ⁶⁷. ¶ Et si ⁶⁸ archiepiscopus vel eius vicarius non erit in ecclesia Ravennati ⁶⁹, chorus ecclesie tunc debeat *cognoscere, nisi placitum* esset Cardinalium ⁷⁰ vel Cantorum. Tunc enim ⁷¹ placitum differatur quousque ⁷² archiepiscopus vel eius vicarius erit in ecclesia Ravennati ⁷³. ¶ *Item si* clericus conqueritur ⁷⁴ de laico querimonia debeat fieri ⁷⁵ consulibus Ravenne vel potestate qui per tempora fuerint vel ⁷⁶ fuerit, et ipsi debeant inter eos *iudicare* secundum rationem et bonum usum et sicut inter alios Ravennates iudicant, salva suprascripta concordia. Et clericus teneatur ⁷⁷ rationem facere laico *in eodem iudicio et sub eodem iudice, si laicus de eo conquestus fuerit*. ¶ Et iste cause seu placita debeant terminari ⁷⁸ infra quadraginta dies, nisi remanserit concordia partium vel iusto impedimento ⁷⁹. ¶ Et consules vel potestas qui per tempora fuerint speciale *capitulum* debeant ponere in Breve Communis Ravenne, quo capitulo per sacramentum teneantur ⁸⁰ facere rationem ecclesiis Ravenne et clericis Ravenne ⁸¹, *scilicet* ⁸² Cardinalibus et Cantoribus et monasteriis et canonicis et plebibus et *cappellis* ⁸³ Ravenne, sicut aliis Ravennatibus, salva suprascripta concordia. ¶ Hec ⁸⁴ *concordia teneatur* inter cives Ravennates et suburbanos et suprascriptos clericos, exceptis supersedentibus ⁸⁵ qui supersedere ⁸⁶ debent

⁶³ *segue* coram in D, D' e E.

⁶⁴ D' e E supradicta.

⁶⁵ rationem facere D, D' e E facere rationem.

⁶⁶ *manca* in D.

⁶⁷ de eo conquestus fuerit D, D' e E conquestus fuerit de eo.

⁶⁸ *segue* dominus in D, D' e E.

⁶⁹ D, D' e E Ravennati.

⁷⁰ B' *con la prima i corretta da c.*

⁷¹ D' e E ei.

⁷² *segue* dominus in D, D' e E.

⁷³ D, D' e E Ravennati.

⁷⁴ D, D' e E conqueratur.

⁷⁵ *segue* coram in D, D' e E.

⁷⁶ fuerint vel *manca* in D, D' e E.

⁷⁷ clericus teneatur D, D' e E clerici teneantur.

⁷⁸ D determinari.

⁷⁹ nisi ... impedimento *cfr. il cap. 10 della Pace di Costanza: «... nisi iusto impedimento vel consensu utriusque partis remanserit».*

⁸⁰ D teneatur.

⁸¹ et clericis Ravenne *manca* in D, D' e E.

⁸² D, D' e E scilicet.

⁸³ D, D' e E cappellanis.

⁸⁴ D, D' e E Et hec.

⁸⁵ *ms.* suprasedentibus.

⁸⁶ *ms.* suprasedere.

extra civitatem Ravennae⁸⁷, in villis. ¶ De *duabus autem sententiis* ita constitutum est: quod duo bone opinionis viri eligantur⁸⁸ qui ad amicabilem compositionem⁸⁹ nitantur⁹⁰ et studeant bona *fide ut inter eos compositio fiat*, alioquin⁹¹ illi duo viri⁹² iudicem⁹³ sine suspitione eligant, qui, inspecto sacramento consulum et ratio⁹⁴ exigit. ¶ De appellacionibus ita dicimus: quod appellacio *non exeat de Ravenna. Et si appellatum fuerit a consulibus vel potestate, consules*⁹⁵ vel potestas debeant eligere⁹⁶ iudicem de *Ravenna vel extra absque suspectu*⁹⁷ qui iuraverit vel iuret facere iusticiam⁹⁸ sine fraude. Et infra quadraginta dies debeat iudicare, *si non remanserit concordia parcium vel iusto impedimento*, salva suprascripta concordia⁹⁹. Et¹⁰⁰ de dispendiis appellacionum¹⁰¹ volumus ut *ita fiat secundum quod*¹⁰² continetur in Breve Comunis Ravennae; et si appellatus fuerit a domino archiepiscopo vel eius vicario sive a¹⁰³ *Choro ecclesie*, eodem modo fiat. ¶ Hec autem scripta sunt iussione domini Guilielmi¹⁰⁴ archiepiscopi et voluntate *parcium*, sub pena ab eis concorditer posita quingentarum librarum Lucensium. Excepto quod dominus *archiepiscopus* non fecit scribere¹⁰⁵ de appellacionibus, nec concors fuit ut scriberentur¹⁰⁶. *Quam vero paginam concordie ego Rusticus de Portu Veterarie Dei misericordia Ravennas tabelio*¹⁰⁷ scripsi et complevi, ut¹⁰⁸ *superius legitur*¹⁰⁹.

⁸⁷ manca in D, D' e E.

⁸⁸ manca in D, D' e E.

⁸⁹ ad amicabilem compositionem D, D' e E amicabili compositione.

⁹⁰ D, D' e E utantur.

⁹¹ D alioquin.

⁹² segue eligant oblitterato per cancellazione.

⁹³ D, D' e E iudicent et.

⁹⁴ sacramento ... ratio B', D, D' e E ratio et sacramento consulum. D e E ratio.

⁹⁵ vel potestate, consules D ad potestatem potestate ad consules.

⁹⁶ B', D, D' eligere.

⁹⁷ D, D' e E suspecto.

⁹⁸ D iusticia.

⁹⁹ suprascripta concordia D e E concordia supradicta, D' concordia suprascripta.

¹⁰⁰ manca in D, D' e E che recano invece un segno di paragraphus.

¹⁰¹ D appellacionum.

¹⁰² D quo.

¹⁰³ manca in D, D' e E.

¹⁰⁴ Guilielmi archiepiscopi D archiepiscopi Guilielmi, D' archiepiscopi Guielmi, E archiepiscopi Gulielmi.

¹⁰⁵ D, D' e E subscribere.

¹⁰⁶ D scriberetur. Il ms. omette la successiva rogatio.

¹⁰⁷ per esteso nel ms.; D, D' e E tabellio.

¹⁰⁸ D, D' e E ut.

¹⁰⁹ D' e E continetur.

Versione italiana

Nel nome del Signore. Nell'anno dell'incarnazione di Lui millesimo centesimo novantesimo terzo, il giorno venti di giugno, indizione undecima, nel concistoro ravennate. La concordia fra ravennati ed ecclesiastici di Ravenna è la seguente. Ossia che i ravennati debbano pagare di canone quattro soldi di denari lucchesi per tornatura di terra vitata, tre soldi per tornatura di terreno agricolo comune, due soldi per quella terra che è soggetta a frequenti inondazioni, prato e bosco riservato. Dieci denari per la palude da cui si tragga frutto e sei denari per quella da cui non se ne percepisca, sempre che sia concessa congiuntamente con altri possessi produttivi. E sei denari anche se non è concessa insieme con altri beni produttivi, ma di essa soltanto si debba chiedere la rinnovazione. Otto denari dei pascoli e dei boschi non riservati.

E la rinnovazione abbia luogo secondo queste modalità, sia che la scrittura notarile contempli i diritti di calzare sia che non li preveda. Salvo che nella scrittura non si dica che la rinnovazione deve essere fatta per quei medesimi diritti di calzare soltanto che sono in essa esplicitamente indicati; pertanto in tal caso la rinnovazione si faccia secondo il tenore della scrittura.

E sia permesso ai ravennati di vendere a chi vogliono quei beni che essi posseggono a titolo di livello o di enfiteusi o di *pactum*, salvo l'obbligo del venditore di darne notifica al proprietario. E se il proprietario avrà voluto acquistare, egli comperi, se vuole, entro un mese dalla avvenuta notifica; diversamente il possessore venda a chi vuole, eccetto che a luoghi venerabili, a servi e a uomini di masnada.

Ed entro un anno dalla compravendita il compratore, dopoché sia stato convocato, dovrà chiedere la rinnovazione secondo le modalità anzidette. Quandanche il venditore non sia a conoscenza che il bene appartiene alla Chiesa e il compratore lo abbia saputo all'atto della compravendita o in un qualsiasi momento successivo, egli dovrà, se convocato, chiedere la rinnovazione secondo le anzidette modalità, altrimenti sia lecito al proprietario immettersi nel possesso di sua propria autorità.

Similmente sia consentito ai cittadini ravennati lasciare alla loro morte legittimi eredi i discendenti sino al grado infinito e, facendosi questione di enfiteusi, la rinnovazione si faccia di quarto in quarto grado secondo le modalità anzidette. Negli altri contratti, esauriti i gradi di successione stabiliti dal contratto stesso, subentrino per via testamentaria i discendenti sino all'infinito, facendosi rinnovazione di quarto in quarto grado secondo le modalità anzidette. I collaterali, peraltro, succedano sino al quinto grado facendo rinnovazione secondo le modalità anzidette entro un anno da quando ereditarono, computandosi il grado di parentela giusta il disposto delle leggi.

Circa i minori così disponiamo. Che se uno ha il tutore e questi, convocato in nome del minore, non abbia inteso fare per lui la rinnovazione, il proprietario ricorra ai consoli o al podestà che saranno stati in quel momento in carica. E se, intimato dai consoli o dal podestà, il tutore si sia recusato alla rinnovazione, entri il proprietario nello stesso diritto di cui s'è detto sopra.

Similmente possa il marito lasciare erede la moglie e la moglie il marito, con l'obbligo della rinnovazione entro l'anno nel modo che s'è detto. Si paghino e si confermino, però, i canoni che sono espressi nella scrittura.

E se un cittadino ravennate sia stato convocato e abbia lasciato trascorrere un triennio senza versare il canone, paghi il canone raddoppiato per il tempo in cui non l'ha adempito.

Lo stesso che per gli altri possessi di cui s'è detto sopra noi disponiamo e pari norma stabiliamo circa le case e gli edifici posti in città e nei sobborghi, fatto salvo che colui il quale ha costruito del proprio possa versare la trentesima parte della vera stima del bene, e colui che sia subentrato o abbia accettato la costruzione debba versare la ventesima parte della vera stima.

Disponiamo inoltre che i possessi dei ravennati si rinnovino senza molestia secondo le modalità anzidette e i ravennati fruiscono della tutela della prescrizione sessantennale relativamente ai beni che essi abbiano e detengano in allodio, sempre che non siasi attuata un'illegittima interruzione del tempo. Ove però si dimostri che il canone fu versato dai sessanta ai quarant'anni, allora si faccia la rinnovazione senza diritti di calzare. Si dimostri, intendiamo, per il tramite di un pubblico istrumento o di un diacetto scritto da un tabellone; e se nel diacetto non si trovi il nome del tabellone, della validità di codesto diacetto si dovrà dar prova ricorrendo al confronto della scrittura. Se poi si provi che i canoni furono pagati per un periodo inferiore ai quarant'anni summenzionati, si proceda alla rinnovazione come sopra è detto. E possano i ravennati senza molestia lasciare per testamento e concedere in vita alle chiese di Ravenna i possessi che da esse detengano.

La procedura del contenzioso fra ecclesiastici e laici di Ravenna sarà questa. Ossia che se un laico si quereli di un ecclesiastico la querela debba farsi avanti il signor arcivescovo, ed egli debba decidere fra i due secondo ragione e secondo il buon uso, salva l'osservanza della presente concordia. E il laico sia tenuto a render ragione all'ecclesiastico nella medesima sede e sotto lo stesso giudice, se l'ecclesiastico si sia querelato di lui.

E se il signor arcivescovo o il di lui vicario non sia in sede presso la Chiesa ravennate, allora giudichi della causa il Coro della Chiesa, purché la vertenza non riguardi i Cardinali o i Cantori. In tal caso, la questione si rinvii a quando il signor arcivescovo o il di lui vicario sarà in sede presso la Chiesa ravennate.

Parimenti se un ecclesiastico si quereli di un laico la querela debba farsi avanti i consoli di Ravenna o il podestà che saranno stati in quel momento in carica, ed essi debbano decidere fra i due secondo ragione e secondo il buon uso, così come decidono fra gli altri cittadini ravennati, salva l'osservanza della presente concordia. E queste cause o placiti si debbano decidere entro quaranta giorni, sempre che non sia intervenuto accordo fra le parti o impedimento legittimo.

E i consoli o il podestà che saranno stati in quel momento in carica debbano disporre uno speciale capitolo nel *Breve* del Comune, in virtù del quale essi siano tenuti con vincolo di giuramento a render giustizia, alla stregua che agli altri cittadini ravennati, alle chiese di Ravenna, ossia ai Cardinali e ai Cantori, nonché

a monasteri, canoniche, pievi e cappelle, salva l'osservanza della presente concordia.

E questa concordia abbia vigore fra cittadini e suburbani di Ravenna e i suddetti ecclesiastici, esclusi i *supersedentes* gravati da vincolo di residenza fuori città, nelle ville.

In quanto alla doppia sentenza si è così stabilito. Che si designino due uomini di buona reputazione i quali con buona fede s'adoperino e facciano sì che si addivenga a una composizione amichevole fra le parti; diversamente quei due uomini decidano il procedimento ed eleggano senza parzialità quelli che, con riguardo al giuramento dei consoli e alla sentenze precedenti, definiscano la causa secondo che esige ragione e secondo il giuramento dei consoli.

Circa i ricorsi in appello così stabiliamo. Che il ricorso non fuoriesca da Ravenna. E se sia stato proposto appello dai consoli o dal podestà, i consoli o il podestà siano tenuti ad eleggere senza parzialità un giudice di Ravenna o di fuori, il quale abbia giurato ovvero giuri di fare giustizia senza frode. Ed entro quaranta giorni debba emettere la sentenza, sempre che non sia intervenuto accordo fra le parti o impedimento legittimo, salva l'osservanza della presente concordia.

Per ciò che riguarda le spese dei ricorsi in appello stabiliamo che si faccia come è scritto nel *Breve* del Comune di Ravenna, e nello stesso modo ci si comporti ove abbia interposto appello il signor arcivescovo o il suo vicario oppure il Coro della Chiesa.

Queste cose sono state scritte per comando del signor arcivescovo Guglielmo e per volontà delle parti, con la penale da loro concordemente stabilita in cinquanta lire di denari lucchesi.

Preso atto che il signor arcivescovo non fece sottoscrivere la parte relativa ai ricorsi in appello, né fu d'accordo che si scrivesse.

Questa carta di concordia, poi, l'ho scritta e corredata di certificazione io Rustico da Porto Verrara per misericordia di Dio tabellione ravennate, come più sopra si legge.